

**FARINA P., relatore.** Ho detto perchè questi non l'hanno.

**LANZA....** perchè non è data agli effetti pubblici. Ma io credo di vedere una gran differenza tra i buoni del tesoro e gli effetti pubblici; i buoni del tesoro hanno una scadenza fissa e di breve durata, mentre non l'hanno gli effetti pubblici. Insomma i buoni del tesoro si possono considerare come cambiali dello Stato. Infatti le banche private sogliono scontarli; non comprendo quindi la ragione per cui la Banca nazionale non possa pure ammetterli nello sconto. Se lo facesse concorrerebbe col suo credito a sostenerne il valore col l'impedire che discenda troppo basso, come si è veduto per lo passato.

A me pare che la Banca, la quale si fregia del titolo di nazionale, debba concorrere, per quanto è possibile, a sostenere il credito del Governo, col considerare i buoni del tesoro egualmente sicuri e guarentiti come una cambiale privata.

Se la Banca avesse avuto per lo passato questa facoltà di scontare i buoni del tesoro, probabilmente non accadeva di vederli scapitare del 4 al 7 per cento, motivo per cui gl'impiegati del Governo, come pure gl'intraprenditori che avevano dei contratti col Governo e che venivano pagati con buoni del tesoro, dovettero sottoporsi a perdite gravi.

Bisogna prevenire che si rinnovi simile scapito, che riddonda sempre a danno della parte meno agiata della popolazione, la quale non può attendere la scadenza dei buoni del tesoro per realizzarli in moneta sonante, ma è spinta a farne un pronto scambio dai bisogni giornalieri a cui è costretta di provvedere. Se la Banca nazionale avrà la facoltà di scontare i buoni del tesoro che il Governo potrebbe emettere legalmente nell'avvenire, io non dubito che li ammetterà allo sconto come si ammettevano per lo passato dalle banche private, e la concorrenza che farà a queste gioverà certamente a sostenerne il valore.

Io osservo poi che qualora vi siano circostanze tali le quali consiglino alla società della Banca nazionale di non ammettere questi buoni allo sconto, rimarrà sempre libera di respingerli, giacchè, ammessa la mia proposizione, la società della Banca nazionale acquista una facoltà, ma non contrae un obbligo; quantunque sia persuaso che ottenendo essa detta facoltà non tralascierà di servirsene coll'ammettere allo sconto i buoni del tesoro, sia perchè non può correre nessun pericolo di essere danneggiata, sia per un principio di patriottismo e di gratitudine verso il Governo, sentimenti i quali non voglio credere siano affatto estranei alle sue determinazioni, tanto più che vedo tra i principali promotori ed azionisti della Banca uomini che hanno tuttora un'ingerenza diretta od indiretta nella suprema direzione della cosa pubblica.

Ma vi fu chi ha osservato che riuscirà inutile la mia agguanta alla presente legge, poichè la Banca potrà, volendolo, tenerne nessun conto.

L'utilità, o signori, della mia proposizione consiste in questo, che non potendosi lo statuto della Banca nazionale cambiare se non in virtù di una legge, se noi ora non concediamo con una disposizione apposita la facoltà di cui si tratta, non potrà, anche volendolo, scontare i buoni del tesoro, e fare delle anticipazioni sulle cedole dei Municipi.

Ecco la differenza che vi passa dall'inserire o no nella presente legge questa mia disposizione.

Passo ora alle anticipazioni, le quali, secondo ho proposto, si potrebbero dalla Banca estendere anche ai depositi di cedole di altre città dello Stato; invece che attualmente sono solo concesse mediante deposito di metalli preziosi, di effetti

pubblici, e di cedole delle città di Genova e di Torino, mentre sono escluse le cedole degli altri municipi.

Ho di già notata l'ingiustizia di questa eccezione; e diffatti, in punto di massima, nemmeno la Commissione ha potuto finora contestare che la mia mozione non s'informi ad un principio di equità. Resta solo a vedere se queste cedole delle altre città abbiano lo stesso credito di quelle di Torino e di Genova. Ma di ciò io non posso dubitare perchè esse sono guarentite quanto possono esserlo quelle di Torino e di Genova, sono cioè guarentite o sopra proprietà del comune, o sopra imposte locali, approvate con decreto regio, le quali imposte devono unicamente servire per estinguere gradatamente queste cedole, e pagarne gli interessi annuali.

Si obietta che non si può conoscere il vero valore corrente di queste cedole, perchè non se ne fa un vivo commercio; dal che avverrebbe di non poter stabilire in modo sicuro la somma da anticiparsi dalla Banca, nella certezza di alienarle, qualora, scaduto il termine di tre mesi, la Banca non venisse rimborsata.

Anzitutto io osserverò che per quanto io possa conoscere il movimento commerciale delle cedole di Torino e Genova, non è guari più sensibile di quello delle altre città dello Stato: del resto, quando queste cedole sono pagate con interessi fissi elevati, quando vengono estinte regolarmente ogni anno, il loro valore approssimativo si può facilmente calcolare.

Per ultimo, noto essere stabilito dallo statuto della Banca che le anticipazioni, le quali si fanno sopra deposito degli effetti di diverso genere contemplati dal medesimo, ed ai quali io propongo di aggiungere le cedole delle diverse città dello Stato, sono calcolate solamente sui quattro quinti del loro valore. Ora è impossibile che queste cedole, qualora il pagherò non venisse soddisfatto a tempo da coloro che fanno il deposito e ricevono l'anticipazione, è impossibile, dico, che la Banca non trovi ad alienare queste cedole a un quinto meno del loro valore, e così rimborsarsi della somma anticipata.

Io credo anzi che le riuscirà agevolissimo il farlo: di modo che le osservazioni addotte dall'onorevole relatore mi paiono insufficienti per escludere sia i buoni del tesoro dallo sconto, sia le cedole delle altre città dello Stato dal godere del beneficio di anticipazioni di danaro, mediante deposito delle medesime presso la Banca.

**BOLMIDA.** Forse l'onorevole deputato Lanza non avvertì che la Banca ha nei suoi statuti l'obbligo di non ammettere allo sconto cambiali che eccedano la scadenza di tre mesi, come appunto generalmente avviene dei buoni del tesoro.

L'onorevole deputato Lanza osservò inoltre che qualora questi buoni scapitassero, la Banca non li ammetterebbe che a quel valore che realmente avessero in corso.

Io credo che se l'onorevole Lanza cambiasse la redazione del suo articolo, talchè invece di dire che la Banca avesse la facoltà di scontare i buoni dicesse che avrà la facoltà di fare anticipazioni sul deposito dei medesimi, raggiungerebbe il suo scopo, e l'amministrazione della Banca sarebbe posta in grado di rendere efficacemente servizio al Governo; e vece che se ritiene la sua prima redazione, io ne dubito forte perchè non appena avvenga che i buoni del tesoro cessino dall'aver corso al pari, io credo che l'amministrazione della Banca non potrà più assumersi la responsabilità di ammetterli allo sconto. In quanto al deposito delle cedole delle altre città dello Stato, io credo che lo si possa ammettere senza difficoltà. Certamente poche altre città dello Stato offrono guarentigie eguali a quelle delle città di Genova e di Torino; ma